

Parere in merito alla proposta di decima direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società per azioni ⁽¹⁾

(85/C 303/11)

Il 28 gennaio 1985 il Consiglio ha deciso conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato CEE, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» ha formulato il parere sulla base della relazione del sig. Flum il 10 luglio 1985.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 settembre 1985, nel corso della 229^a sessione plenaria con 66 voti favorevoli, 9 contrari e 9 astensioni il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Partendo dall'idea di una integrazione politica della Comunità, la Commissione compie grandi sforzi per creare le premesse necessarie all'attuazione di tale obiettivo attraverso una disciplina uniforme in campo giuridico, fiscale e finanziario, come pure attraverso la ristrutturazione delle imprese (vedi memorandum della Commissione europea sulla «Politica industriale della Comunità del marzo 1970) si da creare condizioni simili a quelle di un mercato interno...». Tali raggruppamenti non presentano inconvenienti ove venga garantita una concorrenza efficace e, di conseguenza, una libertà di attività e di scelta per i fornitori, i clienti ed i consumatori; tale materia è disciplinata dalle regole di concorrenza dei trattati di Roma e di Parigi» (proposta di direttiva del Consiglio riguardante il regime fiscale comune da applicarsi alle fusioni, alle scissioni ed ai conferimenti d'attivo, che hanno luogo fra società di stati membri diversi) (GU n. C 39 del 22 marzo 1969, pag. 1).

1.2. L'obiettivo di *incoraggiare lo sviluppo d'impresa adeguate alla dimensione europea* nell'intento di migliorare la competitività delle imprese europee nei confronti delle imprese americane e giapponesi figurava già nell'articolo 220 del trattato CEE. A tale scopo tra i governi di tutti gli stati membri si doveva concludere una convenzione direttamente applicabile in materia di fusioni internazionali d'impresa.

1.3. Nel 1972 è stato presentato un progetto in tal senso (supplemento 13/73 del Bollettino delle Comunità europee). Nel 1980 le trattative sono state però interrotte senza che fosse possibile giungere a una decisione; com'era del resto avvenuto anche per lo statuto di una società per azioni europea (Società europea — Supplemento 4/75 del Bollettino delle Comunità europee). Per allineare le condizioni giuridiche previste nei vari stati membri e per preparare la convenzione il 9 ottobre 1978 è stata adottata la terza direttiva sul diritto delle società, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (78/855/CEE), la quale ha armonizzato le procedure di fusione interna, ossia quelle tra società per azioni appartenenti ad uno stesso stato membro.

(1) GU n. C 23 del 25. 1. 1985, pag. 11.

1.4. I problemi principali attenevano alla salvaguardia dei diritti di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi delle imprese e alla chiarificazione di problemi fiscali (quest'ultima peraltro imminente). Dato che nel frattempo le istituzioni comunitarie hanno attribuito particolare importanza alla cooperazione fra le imprese per la raccolta dei necessari capitali d'investimento e che nel frattempo il Consiglio ha adottato la proposta modificata di regolamento del Consiglio sul gruppo europeo di cooperazione (GEC) (2), è ora opportuno passare alla prossima iniziativa giudicata necessaria, vale a dire la regolamentazione delle fusioni transfrontaliere, in modo da avvicinarci maggiormente alla creazione di un mercato interno omogeneo e duraturo nella Comunità.

1.5. Per tale motivo la Commissione ha presentato, sulla base dell'articolo 54, una proposta di direttiva che, una volta approvata, impone agli stati membri di recepire queste disposizioni armonizzate sul diritto societario nelle rispettive legislazioni nazionali.

2. Forma giuridica delle norme relative alla fusione transfrontaliera di società per azioni

2.1. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che la forma giuridica della direttiva sulla fusione transfrontaliera presenta i seguenti vantaggi rispetto ad accordi fra stati membri:

- garanzia di una consultazione delle categorie della vita sociale;
- competenza diretta della Corte di giustizia europea.

2.2. Dato che questo tipo di direttiva applica diverse normative nazionali in un unico provvedimento giuridico, sarebbe opportuno allegare alla direttiva in parola il testo di tutte le disposizioni d'applicazione nazionali (articolo 16).

2.3. Per il Comitato è fondamentale che lo strumento giuridico della fusione internazionale rappresenti unicamente una «cornice giuridica» che consenta di adeguare la forma giuridica dei legami già esistenti fra le imprese.

(2) GU n. C 103 del 28. 4. 1978.

3. Regolamentazione dei diritti di partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori negli organi delle imprese

3.1. Il Comitato sottolinea il proprio accordo sull'esigenza di armonizzare i diritti di partecipazione e ribadisce la necessità di tener conto in uguale misura dei desideri delle imprese e dei lavoratori. Esso ritiene che la regolamentazione dei diritti di partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori negli organi delle imprese e la relativa disposizione che prevede l'esclusione temporanea dell'applicazione della decima direttiva a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, rivestano notevole importanza.

3.2. Pur essendo fondamentalmente convinto della necessità dello strumento della fusione transfrontaliera, il Comitato dubita che nella pratica sia possibile realizzare una fusione transfrontaliera come previsto nell'articolo 1, paragrafo 3.

3.3. Il Comitato teme che, anziché effettuare questo tipo di fusione transfrontaliera, le imprese facciano ricorso ai molteplici strumenti giuridici già previsti per le attività economiche transfrontaliere.

3.4. La Commissione dovrebbe anzitutto studiare le ragioni e gli effetti economici di un tale provvedimento. Per poter valutare la portata delle esigenze per quanto concerne le fusioni sarebbe inoltre opportuno indagare sulle esperienze compiute nell'ambito nazionale.

3.5. Al centro di tale esame dovrebbero figurare, oltre agli effetti delle fusioni sulle imprese, anche le loro conseguenze per i lavoratori.

3.6. Il Comitato ritiene inoltre che la decima direttiva non possa risolvere né i problemi connessi alla quinta direttiva, tuttora oggetto di esame e di consultazione, né quelli posti dalle disposizioni sulla partecipazione negli organi delle imprese da essa previste.

3.7. Il Comitato ritiene che l'attuale proposta di decima direttiva vada riesaminata.

3.8. Il Comitato desidera sottoporre alla Commissione i seguenti suggerimenti, formulati dalle categorie della vita sociale rappresentate nel proprio ambito e confida che essa ne terrà conto nel rivedere la proposta di direttiva. I suddetti suggerimenti riguardano in particolare i punti che seguono:

3.8.1. Da un lato si è osservato quanto segue:

— la facoltà che il paragrafo 3 dell'articolo 1 della proposta riconosce agli stati membri di non applicare la direttiva per motivi connessi alla partecipazione dei lavoratori presenterebbe uno svantaggio per le imprese degli stati membri che se ne avvalgono, nel senso che queste potrebbero partecipare alla fusione solo come società «incorporanti», il che comporterebbe un diretto peggioramento della loro posizione competitiva;

— la predetta facoltà attribuisce alle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori un effetto giuridico che non è loro riconosciuto dal diritto nazionale. A norma di quest'ultimo è ad esempio possibile trasformare una società soggetta alle norme sulla partecipazione in una forma giuridica non assoggettata alle medesime, facendo così venir meno il diritto alla partecipazione;

— a causa di questa facoltà di non applicazione la direttiva verrebbe a produrre effetti disuguali nei vari stati membri;

— nel testo riveduto della proposta questa facoltà dovrebbe essere soppressa.

3.8.2. D'altro lato si è osservato quanto segue:

— non è garantito al 100 % che in caso di fusione transfrontaliera i lavoratori o i loro rappresentanti verrebbero confermati negli organi di vigilanza delle imprese;

— i diritti di partecipazione esistenti negli stati membri rischiano di essere compressi;

— i riferimenti alla quinta direttiva, che è tuttora oggetto di esame e di consultazioni, suscitano gravi preoccupazioni quanto alla salvaguardia e all'ulteriore ampliamento della partecipazione negli organi delle imprese;

— il testo riveduto della proposta dovrebbe contenere un articolo specifico che disponga diritti di tutela dei lavoratori più ampi di quelli previsti dalla direttiva 77/187/CEE, citata al paragrafo 4, dell'articolo 1;

— oltre ai diritti di tutela degli azionisti e dei creditori occorre assicurare che le disposizioni destinate a garantire la tutela comprendano anche i seguenti punti:

— consultazione delle rappresentanze dei lavoratori,

— accordo del consiglio di vigilanza e di amministrazione di cui fanno parte rappresentanti dei lavoratori,

— salvaguardia del posto di lavoro e del diritto ad un «programma di ristrutturazione del personale»,

— mantenimento dei posti ottenuti dai rappresentanti dei lavoratori nell'ambito degli organi dell'impresa.

3.8.3. Ai fini della salvaguardia della tutela dei consumatori è stato osservato che:

— le fusioni non debbono vanificare le disposizioni in materia di garanzia;

- è necessario verificare se le fusioni transfrontaliere sono compatibili con le regole in materia di concorrenza, per evitare che esse provochino abusi di posizioni dominanti;
- a tal fine, oltre alla direttiva sulle fusioni transfrontaliere sarebbe opportuno introdurre anche la

prevista direttiva in materia di controlli delle concentrazioni.

Il Comitato ritiene che questi suggerimenti delle categorie sociali rappresentate nell'ambito del Comitato economico e sociale offrano alla Commissione il punto di partenza per una revisione della proposta di direttiva sulle fusioni transfrontaliere di società per azioni.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1985.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR

Parere supplementare ⁽¹⁾ riguardante

- la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il regolamento (CEE) n. 1463/70 relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
- il progetto di raccomandazione del Consiglio per migliorare l'applicazione dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada ⁽²⁾

(85/C 303/12)

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 febbraio 1985 il parere riguardante la proposta di regolamento e il progetto di raccomandazione di cui sopra.

La Commissione ha conseguentemente modificato la proposta iniziale in data 13 agosto 1985 in conformità dell'articolo 149, secondo comma, del trattato (CEE) ⁽³⁾.

Le sezione « Trasporti e comunicazioni » del Comitato ha accolto nel corso della 164^a riunione svoltasi l'11 settembre 1985 la proposta del relatore L.J. Smith di predisporre sulla base dell'articolo 20, del regolamento interno un parere supplementare su tale argomento. Essa approvato all'unanimità il progetto di parere presentato dal relatore. Tale procedura doveva tuttavia essere ancora approvata dall'ufficio di presidenza del Comitato. L'approvazione è avvenuta il 24 settembre 1985.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 settembre, nel corso della 229^a sessione plenaria, senza voti contrari e con 4 astensioni il seguente parere.

1. Il Comitato è stato informato degli sviluppi avutisi in sede di Consiglio per quanto riguarda la modifica del regolamento (CEE) n. 543-69 (disposizioni sociali nel settore dei trasporti su strada). Esso esprime il proprio apprezzamento per i notevoli sforzi compiuti dalla Commissione e dalla presidenza del Consiglio per ottenere un accordo sulla base della proposta di compromesso formulata dal Comitato e appoggiata dal Parlamento. Data l'importanza che riveste il raggiungimento di decisioni soddisfacenti in questo settore, il Comitato si compiace dell'assicurazione data dal presidente del Consiglio secondo la quale la questione sarà esaminata, al livello del Consiglio, dai ministri dei trasporti e non demandata per una decisione de facto ad un livello di funzionari.

2. Il Comitato auspica che il Consiglio dei ministri dei trasporti sarà in grado di raggiungere una decisione definitiva sulla revisione del regolamento nella prossima riunione del 14 novembre.

3. In vista della discussione che si avrà in tale occasione, il Comitato ritiene importante sottolineare i punti che seguono.

4. Per un'applicazione efficace e per il rispetto delle disposizioni del regolamento è necessario un giusto equilibrio tra semplicità e flessibilità. Il Comitato giudica che tale equilibrio si realizzi nelle sue proposte di compromesso, che esso ribadisce, e che possono essere riassunte per l'essenziale nel modo seguente:

periodo di guida: 9 ore giornaliere e 45 ore settimanali in media;

⁽¹⁾ GU n. C 104 del 25. 4. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 100 del 12. 4. 1984, pag. 3 e 3.

⁽³⁾ GU n. C 223 del 3. 9. 1985, pag. 5.